

## GUIDA ALLA MANOVRA

**Iperammortamento  
sugli acquisti del 2017**

Giacomo Albano ▶ pagina 16

**Agevolazioni.** Bonus senza penalizzazioni anche se il collegamento con il sistema gestionale avviene nell'esercizio successivo all'acquisto**«Iper» pieno con connessione ex post**  
Possibile usufruire temporaneamente del superammortamento che poi va scalato**LA PROCEDURA**

Ai fini dell'incentivo l'interconnessione va attestata da una dichiarazione del legale rappresentante o da una perizia

A CURA DI

**Giacomo Albano**

■ Iperammortamento in misura piena anche in caso di interconnessione successiva. È quanto si desume dalla circolare **delle Entrate 4/E/2017**, che ha chiarito le sorti dell'incentivo nei casi in cui l'interconnessione dei beni agevolabili (e, conseguentemente, il rilascio della perizia) avvenga in un esercizio successivo rispetto a quello di effettuazione dell'investimento. Chiarimenti di grande interesse per tutte le imprese che hanno realizzato acquisti di beni agevolabili nel corso del 2017 ma non hanno realizzato il requisito dell'interconnessione entro la chiusura dell'anno scorso.

A differenza di quanto previsto in tema di superammortamento, ove l'effettuazione dell'investimento nell'arco temporale previsto dalla norma è condizione sufficiente per fruire dell'incentivo, per l'iperammortamento è previsto un ulteriore requisito, ovvero l'interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Inoltre, l'impresa deve acquisire una dichiarazione del legale rappresentante o, per i beni di costo superiore a 500mila euro, una perizia

tecnica giurata attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche idonee ed è interconnesso al sistema aziendale.

Secondo la relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2017, la perizia giurata deve essere acquisita dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale. In quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione. Nei casi in cui questa avvenga a ridosso di fine anno la perizia deve essere comunque asseverata e consegnata entro il 31 dicembre con data certa (plico raccomandato senza busta o Pec), ma può essere giurata successivamente (risoluzione 152/E/2017).

Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, l'impresa può godere del superammortamento fino all'esercizio in cui si realizza l'interconnessione.

Si pensi ad un investimento pari a 100mila euro effettuato nel corso del 2017, con entrata in funzione del bene nello stesso anno, ma senza interconnessione. La maggiorazione del 150% non può decorrere dal 2017 in quanto - pur verificandosi l'entrata in funzione del bene - manca il requisito dell'interconnessione.

In tale ipotesi, nel 2017 l'impresa

potrà godere del superammortamento, mentre solo a seguito dell'interconnessione (ad esempio nel 2018) potrà iniziare ad usufruire dell'iperammortamento. Come chiarito dalla circolare 4/E la quota di iperammortamento annualmente fruibile dal 2018 è calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale (ad esempio, 20%) alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all'iperammortamento (il 150% su 100mila euro è pari a 150mila) e la quota di maggiorazione fruita a titolo di superammortamento anteriormente all'interconnessione (ad esempio, 4mila). La quota annua di iperammortamento, quindi, sarà pari ad euro 29.200 [(150mila - 4mila) x 20%].

In sostanza, la maggiorazione del 150% resta fruibile in misura piena - sull'intero costo del bene - anche in caso di interconnessione successiva, con il maggior valore fiscale - al netto di quanto già fruito a titolo di superammortamento - spalmato sul periodo di ammortamento residuo.

Da ultimo, è irrilevante il momento del periodo d'imposta in cui il bene viene interconnesso ed è prodotta l'eventuale perizia, in quanto l'interconnessione - anche se interviene in prossimità del 31 dicembre - consente di calcolare la maggiorazione del 150% per l'intero esercizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Domande e risposte****LA QUESTIONE****LA POSIZIONE DELLE ENTRATE****1****L'INTERCONNESSIONE**

Per fruire dell'iperammortamento l'impresa deve acquisire una dichiarazione del legale rappresentante o, per i beni di costo superiore a 500mila euro, una perizia giurata attestante che il bene è eleggibile ed è interconnesso al sistema aziendale.  
La perizia giurata deve essere acquisita entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso

**Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, l'impresa può godere del super ammortamento fino all'esercizio in cui si realizza l'interconnessione.**  
**In tal caso, la maggiorazione del 150% resta fruibile sull'intero costo del bene, con il maggior valore fiscale spalmato sul periodo di ammortamento residuo**

**2****LA TEMPISTICA**

Se il bene entra in funzione ma viene interconnesso al sistema aziendale in un momento successivo, nel corso del medesimo periodo d'imposta, ci si chiede se il beneficio dell'iperammortamento vada calcolato pro-rata temporis o se, comunque, spetti in misura piena per l'intero esercizio.  
Lo stesso dubbio nasce in merito alla produzione della perizia

**È irrilevante il momento del periodo d'imposta in cui il bene viene interconnesso (ed è prodotta l'eventuale perizia), in quanto l'interconnessione – anche se interviene in prossimità del 31 dicembre - consente di calcolare la maggiorazione del 150% per l'intero esercizio (fatta salva la riduzione a metà dell'aliquota di ammortamento per il primo esercizio)**

**3****LA PERIZIA**

La perizia giurata o attestazione di conformità deve essere acquisita dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale. Cosa succede nel caso in cui l'interconnessione avvenga in prossimità della scadenza di fine esercizio?

**È possibile produrre la perizia in due fasi separate: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a seguito dell'interconnessione.**  
**Nei casi in cui questa avvenga a ridosso di fine anno la perizia deve essere comunque asseverata e consegnata entro il 31 dicembre con data certa, ma può essere giurata successivamente**

**4****I CONTRIBUTI**

Il costo rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione è quello determinato ai sensi dell'articolo 110 del Tuir.  
Tuttavia, la circolare 4/E/2017, rettificando quanto affermato nella precedente circolare 23/E/2016, ha chiarito che il costo va assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti. Rilevano le diverse modalità di contabilizzazione?

**L'irrelevanza di eventuali contributi in conto impianti ai fini del calcolo del beneficio – sancita dalla circolare 4/E - prescinde dalle modalità di contabilizzazione del contributo stesso, quindi sia se il contributo è contabilizzato a diretta riduzione del costo del bene, sia nel caso in cui il bene è iscritto al lordo del contributo**

**5****GLI ONERI ACCESSORI**

Il costo su cui calcolare l'iperammortamento è comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, in conformità all'art. 110 del Tuir. Quali sono i criteri per qualificare tali oneri accessori? E' possibile computare anche le attrezzature non ricomprese nella tabella ma che costituiscono "dotazione ordinaria" del bene agevolabile?

**Possono essere considerati oneri accessori anche le piccole opere murarie necessarie per l'installazione di un macchinario, mentre il costo della perizia non è mai rilevante.**  
**Le attrezzature che costituiscono "dotazione ordinaria" del bene "Industria 4.0" rilevano nei limiti in cui siano assolutamente necessarie per il funzionamento del macchinario**